

TRIBUNALE DI ROMA

19 GIUGNO 1985

PRESIDENTE EST.: GRECO

PARTI: RAGONESI E ALTRI
(Avv. Giacobbe)MARCHIO, D'ASARO, ALMIRANTE
(Avv. ti Battista, Mariotti)

**Autorizzazione a procedere •
Diniego nei confronti di
parlamentare • Preclusione di
azione civile di risarcimento •
Insussistenza.**

Il Giudice civile può accertare la natura produttiva di danno risarcibile di un fatto per il quale sia stata negata dal Parlamento l'autorizzazione a procedere contro il suo autore, in quanto tale decisione esplica la sua efficacia nei soli confronti del Giudice penale.

**Giudizio civile • Competenza
territoriale • Procedimento in cui
è parte un magistrato • Mancato
spostamento • Violazione
principio di eguaglianza in
relazione all'art. 41-bis cod. proc.
pen. • Insussistenza.**

Nel procedimento civile manca la rilevanza sociale che giustifica la deroga al principio costituzionale del giudice naturale e pertanto non sussiste disparità di trattamento rispetto all'art. 41-bis cod. proc. pen. che modifica la competenza territoriale del giudice per i procedimenti penali in cui sia parte un magistrato.

**Danno alla persona • Lesione
dell'onore e della reputazione •
Danno non patrimoniale •
Qualità dell'offeso • Magistrato •
Criteri di valutazione.**

Il danno non patrimoniale all'onore e alla reputazione del magistrato deve essere valutato tenendo conto dell'offesa arrecata al prestigio professionale, delle ripercussioni negative nell'ambiente familiare e nell'ambiente sociale, della diffusione della notizia, del patema d'animo sofferto, nonché, in senso limitativo, dell'eventuale precedente o ulteriore diffusione attraverso altri mezzi di informazione dei medesimi fatti o di altri, connessi, ma obiettivamente veri.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Con atto di citazione notificato il 30 novembre 1983 Ragonesi Vittorio, Izzo Paolo, Figliuzzi Tommaso, De Renzis Alessandro, Terracciano Felice, Caramazza Giovanni, Apice Umberto, Celotti Paolo, Prestipino Giovanni e Palmisano Vittorio, tutti magistrati in servizio presso il Tribunale di Roma, esponevano che sul quotidiano « Secolo d'Italia » del 16 dicembre 1980, in prima pagina, nell'ambito di un servizio in titolo: « Questione morale: gli altri fanno bla-bla, noi denunciavamo », era inserito un articolo dal titolo « Mercato degli incarichi nel Tribunale di Roma? ». In detto articolo, prendendosi spunto da una interrogazione del Sen. Marchio Michele rivolta al Ministro di Grazia e Giustizia, relativa alla gestione della sezione fallimentare del Tribunale di Roma, si profilava la possibilità di un « nuovo clamoroso scandalo » in relazione agli incarichi conferiti a professionisti legati al PCI da parte dei giudici della detta sezione fallimentare.

Gli attori proseguivano esponendo che sul numero del 18 dicembre 1980 dello stesso quotidiano, sottolineato da un titolo di prima pagina nel quale si richiamava il « mercato degli incarichi in tribunale », era stato pubblicato, in quinta pagina, con evidenza tipografica, un articolo non firmato, dal titolo « Il mercato degli incarichi alla sezione fallimentare del Tribunale di Roma - Marchio replica al giudice Terracciano ». In detto articolo, dopo aver ricordato che in precedenza lo stesso quotidiano aveva dato notizia di un esposto presentato dal giudice Terracciano al Consiglio Supe-

riore della Magistratura, l'articolista riportava in sintesi il contenuto della interrogazione del Sen. Marchio ed il testo integrale e testuale di una dichiarazione di replica di quest'ultimo con la quale, fra l'altro, si affermava: « l'idiosincrasia del Dott. Terracciano per l'acqua era nota non solo a me ma anche agli altri avvocati che si sono trovati vicini al Dott. Terracciano durante le udienze ». L'articolo proseguiva — secondo gli esponenti — accusando di falso o quanto meno di dolosa reticenza il Dott. Terracciano in ordine al contenuto della dichiarazione, e di operare, anche nell'esercizio delle sue funzioni, con il sistema delle schedature (degli incarichi conferiti) segno di una « mentalità marxista ».

Infine, sempre sullo stesso quotidiano « Secolo d'Italia », il 16 aprile 1981, n. 89, segnalato dal titolo di prima pagina « Alla sezione fallimentare del Tribunale di Roma — scoppia lo scandalo denunciato dal MSI-DN » veniva pubblicato a pag. 8 un terzo articolo recante il seguente titolo su cinque colonne: « I giudici della sezione fallimentare inchiodati davanti alle proprie responsabilità ».

In tale articolo, che conteneva una elencazione nominativa dei giudici all'epoca addetti alla sezione fallimentare (e attori della presente controversia), con riferimento ad un articolo del quotidiano « Il Tempo » (che pubblicò poi una lettera di rettifica e di scuse) veniva ripresa la questione oggetto della interrogazione del Sen. Marchio, pubblicando una dichiarazione dello stesso Sen. Marchio con la quale si richiamava una relazione ministeriale ispettiva e la si commentava con frasi del seguente tenore: « La relazione degli ispettori comprova che non tutto è limpido e cristallino presso la sezione stessa, come volevano far credere alla pubblica opinione e agli operatori della giustizia il Dott. Terracciano ed il collettivo dei magistrati della fallimentare »; « la mia interrogazione, la mia denuncia, la mia protesta hanno avuto un solo scopo: scindere le responsabilità dei magistrati che onorano la toga da quelle di coloro che la disonorano », « credo che il Dott. Terracciano ed i suoi amici questa volta non si rivolgeranno al CSM offendendo le istituzioni dello Stato ed i suoi rappresentanti ».

Gli attori sostenevano, infine, che l'articolista, a conclusione del suo scritto, aveva dato notizia della domanda di trasferimento presentata da otto dei dieci giudici della sezione fallimentare, notizia che, obiettivamente vera, era stata però dolosamente prospettata, atteso che tale domanda non era stata determinata da un riconoscimento di responsabilità (come l'articolo mirava a far apparire) ma come segno di protesta contro una campagna (di stampa e non) diffamatoria e persecutoria nei loro confronti.

In relazione a quest'ultimo articolo gli attori esponevano di aver presentato denuncia-querela nei riguardi dell'articolista e di qualsiasi altro responsabile nonché del Sen. Marchio e che il relativo procedimento, instaurandosi a carico del Direttore responsabile del quotidiano e del Sen. Marchio presso la Procura della Repubblica di Perugia, ai sensi dell'art. 41-bis cod. proc. pen., si era concluso con una sentenza nei confronti del Direttore responsabile del quotidiano Franz Maria d'Asaro, e per diniego di autorizzazione a procedere nei confronti del Sen. Marchio.

Premesso ciò, gli attori asserivano che i servizi giornalistici di cui sopra avevano prospettato una serie di fatti oggettivamente non veri inducendo il lettore a ritenere che presso la sezione fallimentare del Tribunale di Roma i giudici — anche per finalità di ordine politico — avessero instaurato un « mercato degli incarichi », mentre le dichiarazioni del Sen. Marchio, riprese dagli articoli in questione, contenevano apprezzamenti offensivi per l'onore e la reputazione anche privati dei giudici, come nel caso del Dott. Terracciano, verso il quale il Sen. Marchio aveva dimostrato una particolare animosità, estranea ad ogni intento di contribuire alla soluzione dei problemi della giustizia.

Tali fatti, astrattamente configurabili come reato, comportavano il diritto degli attori di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, per cui essi convenivano in giudizio dinanzi a questo Tribunale il Sen. Michele Marchio, Franz Maria d'Asaro (o altrimenti detto Franz Armando d'Asaro) nella sua qualità di direttore responsabile del quotidiano « Secolo d'Italia », e l'On. Giorgio Almirante, quale proprie-

tario ed editore del predetto quotidiano, per sentir accertare e dichiarare la loro responsabilità civile solidale per i fatti e comportamenti di cui sopra e per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni in favore di ciascuno degli attori per un importo che in corso di causa quantificavano, per ognuno di loro, in lire 100 milioni con una maggiorazione del 25% in favore del Dr. Terracciano.

Chiedevano, altresì, che venisse ordinata la pubblicazione della sentenza, a spese e cura dei convenuti, su il « Secolo d'Italia » e su almeno altri 3 quotidiani non di partito. Con vittoria di spese e onorari di lite e con sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione.

Si costituivano in giudizio distintamente il Sen. Michele Marchio, Franz Maria d'Asaro e l'On. Giorgio Almirante i quali contestavano la fondatezza della domanda attrice e ne chiedevano il rigetto.

Il Sen. Marchio inoltre, in via pregiudiziale, sollevava una eccezione di incostituzionalità delle norme del codice di rito nella parte in cui non prevedono una ipotesi di rimessione dei provvedimenti civili, in sintonia e coerenza con quella prevista per i procedimenti penali (art. 41-bis cod. proc. pen.), ad un giudice diverso da quello nella cui giurisdizione esercitano il loro ufficio i magistrati, parti nel processo. Ciò in relazione agli artt. 3, 24 e 25 della Carta Costituzionale.

Deduceva inoltre l'inammissibilità della domanda poiché mentre il potere legislativo — negando l'autorizzazione a procedere — aveva affermato che il Sen. Marchio aveva agito nell'ambito del suo mandato parlamentare (art. 68 Cost.) il potere giudiziario si apprestava a pronunciarsi per il medesimo fatto in ordine alla di lui responsabilità civile, interferendo così nelle attribuzioni dell'altro potere dello Stato. In ogni caso chiedeva che il Tribunale sollevasse dinanzi alla Corte Costituzionale un conflitto di attribuzione fra i poteri dello Stato ai sensi dell'art. 134 Cost.

In via istruttoria il Sen. Marchio chiedeva l'acquisizione della relazione ispettiva disposta dal Ministero di Grazia e Giustizia nella parte concernente la Sez. fallimentare del Tribunale di Roma,

nonché delle schede degli incarichi conferiti dalla sezione fallimentare.

Il D'Asaro, inoltre, contestava la fondatezza della domanda attrice deducendo l'esercizio del diritto di cronaca, mentre l'On. Almirante aderiva e faceva propria la già indicata eccezione di illegittimità costituzionale e, nel merito, deduceva l'esercizio del diritto di cronaca.

In corso di giudizio spiegava intervenendo volontario il Dr. Giovanni Ferrara, anche egli oggetto dei servizi giornalistici in parola in quanto magistrato addetto alla sez. fallimentare. Egli proponeva domande identiche a quelle formulate dagli attori.

Sulle richieste istruttorie avanzate dai convenuti (acquisizione delle relazioni ispettive e delle schede) l'Istruttore riteneva sufficienti ai fini del decidere gli elementi acquisiti ed invitava le parti a precisare le conclusioni.

I convenuti proponevano reclamo ai sensi dell'art. 178 cod. proc. civ., reclamo che veniva dichiarato inammissibile con ordinanza collegiale del 2 maggio 1984.

Le parti precisavano le conclusioni alla udienza del 4 luglio 1984 ma il presidente istruttore, con istanza del 1° ottobre 1984, ritenuto che sussistevano le gravi ragioni di convenienza di cui all'art. 51, ultimo comma cod. proc. civ., in relazione al fatto che presso la I Sez. civile del Tribunale, cui la causa era stata assegnata, prestavano servizio o avevano prestato servizio taluni dei magistrati attori, chiedeva di essere autorizzato ad astenersi. Con provvedimento del 2 ottobre 1984 integrato dal successivo provvedimento del 23 novembre 1984 il Presidente del Tribunale autorizzava il Presidente istruttore Dr. Elio Amatucci ad astenersi e assegnare la causa alla II Sez. del Tribunale, designando un diverso istruttore.

La causa veniva discussa oralmente all'udienza del 9 novembre 1984 dopo di che il Tribunale riservava la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — Sulla questione del conflitto di attribuzioni fra i poteri dello Stato, va premesso che tale conflitto si realizza quando, mediante la pronuncia di un organo dello Stato, competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui esso appartiene,

si verifica una invasione nella sfera di competenza assegnata alla Costituzione ad un altro potere.

La difesa dei convenuti sostiene che il Senato della Repubblica avrebbe negato l'autorizzazione a procedere nei confronti del Sen. Marchio per avere questi « svolto attività tipica del mandato parlamentare di cui è investito » e che su tale pronuncia non può interferire un altro potere dello Stato.

Sembra al collegio che la tesi del convenuto parta innanzitutto dal presupposto di una erronea equiparazione fra attività tipica del mandato parlamentare, quale è l'interrogazione, ed il commento reso a tale interrogazione del parlamentare stesso fuori dell'esercizio delle sue funzioni.

Vero è che il Senato ha negato l'autorizzazione per non frapporre « condizionamenti ed ostacoli all'espressione che il parlamentare intenda fare a commento del contenuto di atti tipici del mandato parlamentare », ma è altrettanto vero che lo stesso Senato ha tenuto « ben distinto » il contenuto dell'interrogazione del Sen. Marchio dalle dichiarazioni rese dallo stesso senatore a commento della interrogazione: peraltro che solo l'interrogazione (e non anche il commento) rappresenti esercizio del mandato parlamentare è dimostrato proprio dal fatto, ovvio ma inequivocabile, del diniego dell'autorizzazione a procedere, pronuncia che non sarebbe concepibile se ci si trovasse in presenza di un atto tipico del mandato parlamentare per il quale opererebbe non il comma 2, dell'art. 68 Cost. (autorizzazione a procedere) ma il comma 1 dello stesso articolo (non perseguibilità assoluta);

Che poi il diniego dell'autorizzazione a procedere spieghi i suoi effetti unicamente nel campo penale e non precluda la cognizione del fatto da parte del Giudice civile agli effetti della riparazione del danno è fuori dubbio. Né questo può costituire una invasione della sfera di attribuzione del Parlamento posto che al Parlamento stesso nessuna attribuzione è riconosciuta dalla Costituzione in ordine alla riparazione del danno, sicché non è neppure ipotizzabile un conflitto di attribuzioni. La verità è che in presenza di fatti diffamatori, per i quali sia stata negata l'autorizzazione a procedere,

il Giudice penale ed il Giudice civile procedono a livelli differenti e non coincidenti: il primo non potrà applicare le sanzioni che la pretesa punitiva dello Stato imporrebbe, il secondo conosce del fatto solo come illecito civile e cioè come fatto produttivo di danno, senza che ne resti in qualche modo inficiata la decisione del Parlamento relativa al diniego dell'autorizzazione a procedere.

La seconda questione da esaminare in ordine logico è quella relativa all'eccezione di incostituzionalità sollevata dalla difesa dei convenuti.

Non viene specificatamente indicata la disposizione del cod. proc. civ. che contrasterebbe con gli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, ma si lamenta genericamente che nel codice di rito manchi una disposizione, analoga a quella di cui all'art. 41-bis cod. proc. pen., in forza della quale la competenza a conoscere di una controversia nella quale figuri un magistrato come attore o come convenuto venga attribuita ad un ufficio giudiziario diverso da quello presso il quale il magistrato presta servizio.

Il collegio ritiene manifestamente infondata l'eccezione.

Lo stesso art. 25 Cost., invocato dai convenuti, stabilisce come principio basilare dell'ordinamento processuale dello Stato che nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

La Corte Costituzionale, nelle sentenze richiamate dagli stessi convenuti (nn. 50 e 109, del 1963) ha affermato che lo spostamento della competenza territoriale può trovare giustificazione soltanto per una « suprema esigenza di giustizia », e la Corte di Cassazione ha precisato che il legislatore ordinario può derogare al fondamentale principio del giudice naturale soltanto per ipotesi eccezionali e ben determinate, giustificate da esigenze sociali aventi rilevanza costituzionale (Cass. pen. n. 1355 del 5 giugno 1980).

Con riferimento, poi, ad una eccezione analoga a quella sollevata dai convenuti, la Corte di Cassazione, con decisione che il collegio condivide a pieno, ha stabilito che il processo penale, quale strumento della funzione punitiva dello Stato, è di interesse pubblico e pertanto, nel caso in cui in detto processo risulti coinvolto un magistrato, sussiste quella

rilevanza sociale che giustifica la modifica della regola del giudice precostituito.

Nel caso, invece, di processo civile, che è strumento messo a disposizione delle parti — sul piano privatistico — per la composizione di controversie tra loro insorte, la rilevanza sociale, che giustificerebbe la deroga al principio costituzionale, manca (Cass. n. 5604 del 16 settembre 1983 in *Giust. civ.* 1984 p. 423) sicché non può ritenersi violato né l'art. 3 della Costituzione, poiché si è in presenza di situazioni profondamente diverse fra loro, né gli artt. 24 e 25 perché proprio tali norme vietano una deroga al principio del giudice naturale che non sia giustificata da esigenze sociali aventi rilevanza costituzionale.

L'eccezione sollevata dai convenuti è dunque manifestamente infondata.

Va ora esaminata un'ultima questione pregiudiziale che i convenuti hanno sollevato nel corso della discussione orale tenutasi alla udienza collegiale del 5 dicembre 1984.

La difesa del Sen. Marchio ha dedotto che l'autorizzazione a procedere fu negata dal Senato nel corso della VIII legislatura. Conclusasi tale legislatura ed essendo stato il Sen. Marchio eletto nuovamente, il procedimento penale, instauratosi dinanzi alla Procura della Repubblica di Perugia per il delitto di diffamazione su querela degli odierni attori, ha ripreso nuovamente corso e poiché il Procuratore della Repubblica non ha chiesto una nuova autorizzazione a procedere, il processo deve ritenersi tuttora pendente con la impossibilità per gli attori (che all'epoca si erano costituiti parte civile) di operare uno spostamento dell'azione risarcitoria dal procedimento penale alla sede sua propria dinanzi al Giudice civile.

Il principio enunciato nell'art. 23 del cod. proc. pen., secondo il quale l'azione civile può essere esercitata nel procedimento penale mediante la costituzione di parte civile, rappresenta una deroga al principio di ordine generale relativo alla competenza del Giudice civile, la quale deroga si giustifica solo con la opportunità di un processo cumulativo, svolto per economicità dei giudizi e nell'interesse delle parti interessate.

Conclusosi il processo penale con una sentenza che dichiara non doversi pro-

cedere o che pronuncia l'assoluzione per qualsiasi causa, cessa il vincolo di connessione tra l'azione penale e quella civile e questa deve ritornare nella sede sua propria.

Nel caso di specie, la sentenza di non doversi procedere, pronunciata a causa del diniego dell'autorizzazione a procedere, ha concluso il processo penale instauratosi innanzi all'autorità giudiziaria di Perugia per cui l'azione civile poteva legittimamente riproporsi dinanzi al suo giudice naturale e nella sede sua propria.

Vero è che la sentenza di non procedibilità non preclude l'ulteriore promovimento dell'azione penale nel caso che venga meno l'impedimento alla procedibilità; vero è, altresì, che la nuova investitura del mandato parlamentare impone la rinnovazione della richiesta della autorizzazione prevista dall'art. 68 della Costituzione, ma l'ulteriore promovimento dell'azione penale non si verifica *ipso jure* bensì con un concreto ed esplicito atto del P.M. che rappresenti effettivo esercizio dell'azione penale.

Fino a quando questo non avvenga, l'esercizio dell'azione civile dinanzi al giudice civile non solo appare del tutto rituale e legittima ma è anche sottratta alla *vis attractiva* del processo penale, pur rimanendo soggetta alla pregiudizialità di quest'ultimo ove risulti, in fatto, nuovamente esercitata l'azione penale.

Alla stregua di tali considerazioni deve ritenersi infondata la tesi secondo la quale all'esercizio dell'azione civile dinanzi a questo Tribunale sarebbe tuttora impedito dalla « pendenza » del processo penale.

Passando, ora, all'esame della controversia, va premessa una declaratoria di ammissibilità dell'intervento volontario spiegato dal Dott. Giovanni Ferrara. Questi, magistrato, all'epoca, destinato alla sezione fallimentare e direttamente e personalmente chiamato in causa nell'articolo pubblicato sul « Secolo d'Italia » del 16 aprile 1981 (doc. n. 4) è titolare di un interesse proprio e autonomo che lo legittima a promuovere la medesima azione esercitata dagli attori ed ha perciò titolo per intervenire nel presente giudizio per spiegare una sua distinta azione volta ad ottenere la

riparazione del danno che assume di aver subito.

Il suo intervento va dunque ammesso mentre l'eccezione di inammissibilità sollevata da parte convenuta va disattesa.

Ciò posto, possono prendersi in esame le istanze istruttorie avanzate dai convenuti.

Essi chiedono che vengano acquisite agli atti le relazioni ministeriali redatte nel 1980 e 1981 a seguito delle ispezioni compiute presso la sezione fallimentare del Tribunale di Roma. Essi chiedono inoltre che vengano acquisite le schede degli incarichi compilate dalla sezione stessa.

Il collegio, confermando l'avviso espresso dall'istruttore e, al tempo stesso, compiendo sulle istanze istruttorie quel controllo diretto di cui è cenno nell'ordinanza collegiale del 22 maggio 1984 (con la quale fu dichiarato inammissibile il reclamo proposto ai sensi dell'art. 178 cod. proc. civ.), ritiene superflue le indicate relazioni essendo stati già acquisiti al processo sufficienti elementi di prova.

Sulla base delle risultanze ispettive taluni dei magistrati, oggi attori nella presente controversia, subirono un procedimento disciplinare che si concluse con i due provvedimenti in data 27 maggio 1983 della sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura. Tali provvedimenti, che sono stati versati in atti (doc. 9 e 10), costituiscono i documenti riassuntivi e conclusivi attinenti a quei fatti citati dalle relazioni ispettive che per la ritenuta contrarietà a norme di legge diedero luogo al procedimento disciplinare in parola. Tale acquisizione appare sufficiente a fornire al collegio non solo la informazione completa e dettagliata sugli stessi comportamenti, che formarono oggetto di critica da parte del Sen. Marchio e del redattore del « Secolo d'Italia », ma anche la valutazione che al riguardo diedero gli organi istituzionalmente deputati a considerarli dal punto di vista disciplinare. E non v'è dubbio che i provvedimenti del Consiglio Superiore della Magistratura — sezione disciplinare — costituiscano una rappresentazione obiettiva e completa dei fatti, dei quali si vorrebbe ora acquisire notizia attraverso l'allegazione delle relazioni ispettive, rappresentazio-

ne obiettiva che, unita al giudizio definitivo che il Consiglio ha dato in ordine all'attività svolta dai predetti magistrati, rende del tutto superflua l'ulteriore acquisizione documentale richiesta dai convenuti.

V'è da aggiungere che agli atti di causa sono anche prodotti la requisitoria del P.M. ed il decreto del Giudice istruttore di non promovimento dell'azione penale (doc. n. 11). Essi concernono un procedimento penale instauratosi presso l'ufficio istruzione del Tribunale di Perugia (ai sensi dell'art. 41-bis cod. proc. pen.) sempre a seguito delle più volte menzionate relazioni ispettive ed in conseguenza di evidenziate irregolarità che potevano concretare responsabilità di ordine penale. Anche questi ultimi documenti, che prendono in esame il comportamento di taluni dei magistrati oggi attori, contengono una ricostruzione obiettiva, diffusa e completa dei fatti penalmente rilevanti e rendono, all'evidenza, ulteriore ogni altra documentazione probatoria.

Le istanze istruttorie vanno, dunque, respinte.

Passando al merito della controversia, osserva il collegio come gli apprezzamenti che gli attori ritengono lesivi della loro personalità vanno suddivisi in due gruppi: quelli riferentisi direttamente all'esercizio dell'attività di magistrati e quelli che, invece, interessano la loro personalità ed il loro decoro privati senza alcun collegamento — se non meramente occasionale — con l'attività professionale svolta. Gli apprezzamenti del secondo gruppo toccano in particolare il Dott. Terracciano e vanno considerati a parte.

Sotto il primo profilo gli attori si dolgono che il quotidiano « Secolo d'Italia » abbia:

a) attribuito loro il perseguimento di un intento politico nell'affidare a professionisti, loro delegati, periti, stimatori ecc. incarichi in curatele fallimentari con preferenza verso quelli del loro stesso orientamento politico;

b) adoperato, nell'affermare e riferire i fatti di cui sopra, espressioni e commenti che, di per sé, offendevano il loro decoro e la loro personalità.

Il contenuto dei tre articoli pubblicati sul « Secolo d'Italia » va dunque considerato e valutato sia sotto il profilo della

obiettività dei fatti sia sotto il profilo della forma che, secondo gli attori, eccederebbe l'intento puramente informativo per rivelare un intento denigratorio.

Quanto alla veridicità dei fatti vanno qui richiamati i risultati delle inchieste disciplinari promosse nei confronti di taluni degli odierni attori e che si conclusero con il riconoscimento di una assoluta correttezza di comportamento e con esclusione di fatti disciplinarmente rilevanti.

Soprattutto va posto nel dovuto rilievo la circostanza che a seguito delle ispezioni ministeriali espletate furono sottoposti a procedimento disciplinare non tutti i magistrati della sezione fallimentare, che invece nella campagna di stampa del « Secolo d'Italia » erano stati nominativamente accomunati in un unico e generico atto di accusa, ma soltanto alcuni di loro (Figliuzzi, Terracciano e Caramazza) e nei confronti di questi la sezione disciplinare del CSM ritenne poi di pronunciare la piena assoluzione dalle incolpazioni loro ascritte « perché sono rimasti esclusi gli addebiti » mentre per altre incolpazioni, su richiesta dello stesso Procuratore generale della Cassazione, ritenne non dover neppure procedere al dibattimento.

Di ben maggior rilievo probatorio in favore degli attori è il decreto di archiviazione pronunciato — su analoga richiesta del P.M. — dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Perugia, in relazione alle indagini espletate dal detto ufficio giudiziario a seguito delle ispezioni ministeriali. Il documento — acquisito agli atti — dimostra come l'autorità procedente non abbia neppure ritenuto di individuare fatti specifici di incolpazione o di formulare imputazioni, essendosi limitata a decretare l'archiviazione degli « atti relativi alle indagini per presunti illeciti riscontrati nel corso della ispezione eseguita dall'Ispettorato generale dal 27 febbraio 1980 al 5 luglio 1980 presso la sezione fallimentare del Tribunale di Roma ».

L'archiviazione fu pronunciata dal Giudice istruttore dopo che questi aveva accertato — per quanto attiene più specificamente gli addebiti mossi agli attori dal Secolo d'Italia — che « le nomine esterne venivano effettuate con criteri di ampia collegialità sulla base di schedari nominativi diligentemente compilati,

nonché di rubriche alfabetiche e prospetti approntati per le udienze di Camera di Consiglio, prospetti indicanti le particolarità delle varie procedure e gli incarichi da attribuire ». Giova, anzi, a questo riguardo, per avvalorare il profilo della non veridicità dei fatti addebitati agli attori dalla campagna di stampa in questione, che il decreto di archiviazione nel formulare il giudizio di correttezza circa l'operato dei magistrati richiama proprio un passo della relazione ministeriale (v. decreto di archiviazione p. 4 — che cita le pp. 11-13 della relazione 7 luglio 1981) sicché a dimostrare l'infondatezza delle accuse rivolte dal giornale agli attori può essere utilizzata la stessa relazione ministeriale che invece secondo l'assunto dei convenuti, costituiva la prova della poca corretta condotta dagli attori.

Va ancora rilevato che il decreto di archiviazione e la richiesta del P.M. costituiscono documenti di contenuto estremamente dettagliato con indicazioni di specifiche procedure fallimentari, di nominativi di curatori, di esperti, di coadiutori, di importi liquidati e che tuttavia menziona soltanto in maniera incidentale il nominativo di alcuni degli odierni attori mentre nessun riferimento, neppure occasionale, è contenuto nei detti documenti alla maggior parte dei magistrati che pure nel Secolo d'Italia del 16 aprile 1981 furono nominativamente indicati come « magistrati sotto inchiesta amministrativa » e contro i quali « in un voluminoso dossier nelle mani del Procuratore Capo Gallucci, vengono ipotizzati reati di vario genere ».

L'accusa specifica, peraltro, del Secolo d'Italia e del Sen. Marchio è rappresentata non tanto da illegittimità nella liquidazione dei compensi quanto da un intento « politico » che avrebbe mosso i magistrati nel procedere alle nomine e al conferimento degli incarichi.

Questo intento si sarebbe manifestato nel conferimento incarichi in particolare a professionisti « in odore di sinistrismo » da parte del Dott. Terracciano « noto magistrato democratico » e da parte del « collettivo » dei magistrati della sezione fallimentare.

Le testuali qualificazioni critiche non trovano però alcun riscontro nei docu-

menti conclusivi del procedimento disciplinare né di quello penale, ancorché il Giudice penale si sia posto espressamente il quesito se nel comportamento dei magistrati vi fossero « prese d'interesse privato o quanto meno omissioni od abusi nello svolgimento delle procedure fallimentari, in ciò sollecitati da criteri e modalità ritenuti non corretti nella nomina dei curatori, dei delegati e coadiutori » (p. 4).

La conclusione, già richiamata, della indagine penale fu che, nelle nomine, vi era una ampia collegialità sulla base di schedari nominativi diligentemente compilati.

Neppure un cenno, invece, si rinviene circa le nomine asseritamente motivate da interessi politici, ragione per cui la principale e più vistosa accusa che si muoveva al « collettivo » dei magistrati della sezione fallimentare risulta totalmente sfornita di fondamento.

Neppure è dato cogliere un qualche indizio circa l'orientamento politico dei magistrati della sezione fallimentare del Tribunale di Roma, che tuttavia furono accomunati, tutti, nel significativo termine di « Collettivo ».

Che poi le accuse di favoritismo mosse dal Sen. Marchio rappresentassero non già ipotesi da sottoporre a verifica ma affermazioni categoriche, è dato ricavare, fra l'altro, dal titolo dell'articolo pubblicato sul quotidiano del 16 aprile 1981 (p. 8) ove con caratteri cubitali e con un articolo su 5 colonne si afferma: « I giudici della sezione fallimentare inchiodati davanti alle proprie responsabilità », titolo nel quale, scomparso il punto interrogativo che aveva caratterizzato il titolo del quotidiano del 16 dicembre 1980 (« Mercato degli incarichi nel Tribunale di Roma? »), emerge, con carattere di affermazione categorica, l'aggettivo « inchiodati » che esclude ogni possibilità di ulteriore verifica e richiama l'idea di una prova piena, inconfutabile, certa della responsabilità in ordine alla quale nessun dubbio poteva ancora sopravvivere.

Sotto altro profilo, sempre attinente all'obiettività della notizia, va citata l'affermazione contenuta in chiusura dall'articolo del 16 aprile, secondo la quale « otto dei dieci magistrati della sezione fallimentare del Tribunale di Ro-

ma sulla cui attività gli ispettori del Ministero di Grazia e Giustizia hanno rivolto apprezzamenti critici, hanno chiesto di essere trasferiti ad altra sezione ».

Gli attori sostengono che la notizia, obiettivamente vera, fu prospettata in maniera dolosa con l'intento non già di porre in rilievo l'atteggiamento di protesta verso la campagna di stampa diffamatoria ma come una ammissione di colpa, il che in effetti fu ben lungi dalla volontà degli attori, i quali negli interrogatori, nelle dichiarazioni e nei loro scritti avevano sempre respinto ogni addebito.

Anche sotto questo profilo, dunque, la critica rivolta ai magistrati della sez. fallimentare va censurata per il modo distorto con il quale la notizia fu portata a conoscenza del pubblico.

In conclusione può dirsi che le affermazioni critiche con le quali il Sen. Marchio commentò la sua interrogazione parlamentare, affermazioni riportate — con ulteriore commento — dal quotidiano « Secolo d'Italia »; debbono considerarsi lesive della reputazione degli interessi sia per il difetto di veridicità, sia perché i fatti obiettivamente veri sono stati presentati in maniera dolosamente distorta, sia, infine, poiché coinvolgevano collettivamente ed indiscriminatamente tutti gli odierni attori per alcuni dei quali non era stata neppure elevata una contestazione in sede disciplinare o in sede penale: al di là della fondatezza degli addebiti, questi sono stati coinvolti in una vicenda cui risultavano estranei e alla quale erano stati collegati per il solo fatto di appartenere alla sez. fallimentare del Tribunale di Roma.

Al fine di escludere la responsabilità non può neppure sostenersi la « verosimiglianza » delle notizie riferite.

Si è avuto già modo di osservare come le affermazioni rese dal Sen. Marchio e riportate dal « Secolo d'Italia » concernessero rilievi contenuti in una relazione ministeriale la quale, di per sé, è inidonea a formulare giudizi e valutazioni definitivi circa la condotta degli inquisiti. La relazione infatti acquisisce elementi di fatto che — se ritenuti rilevanti dal punto di vista disciplinare o penale — vengono portati a conoscenza degli organi competenti ai fini della definitiva valutazione e dell'applicazione delle sanzioni.

Il significato, invece, attribuito alle risultanze ispettive fu quello della verità incontrovertibile dei fatti, tant'è che il quotidiano del 16 aprile 1981 uscì, come s'è visto, con il titolo « I giudici della sezione fallimentare inchiodati davanti alle proprie responsabilità ».

Ne consegue una evidente distorsione della verità ed una informazione volta ad accreditare la sussistenza di responsabilità che invece erano tutte ancora da accertare.

Il secondo profilo da esaminare è quello concernente la forma adottata nel riferire la notizia e l'incidenza lesiva che tale forma abbia di per sé acquistato anche indipendentemente dalla sussistenza dei fatti riferiti.

Il collegio ritiene che anche sotto tale profilo gli articoli di stampa in esame meritino censura.

Anche a prescindere dalla polemica diretta col Dott. Terracciano, verso il quale il Sen. Marchio si abbandona a forme ingiuriose che trascendono ogni fine informativo e toccano il destinatario nella sua sfera intima di persona, gli scritti assumono spesso accenti offensivi non solo per il contenuto, di per sé lesivo, ma anche per la forma che la critica assume: basta pensare, per citare taluni esempi, al termine « collettivo » con il quale il Sen. Marchio ha inteso qualificare i magistrati della sez. fallimentare per sottolinearne il movimento politico nel conferimento degli incarichi; al ricorrente termine « mercato » sempre riferito al conferimento degli incarichi, per negare all'attività dei magistrati ogni carattere di obiettività e di indipendenza ed anzi per svilirla a mero mercanteggiamento; all'espressione « mentalità marxista », pronunciata in senso dispregiativo, con riferimento al fatto di voler « schedare non solo gli uomini ma anche le procedure fallimentari » ridicolizzando così quella che la pronuncia del Giudice istruttore di Perugia e la stessa relazione ministeriale hanno definito « diligente » attività di compilazione di schedari nominativi delle persone cui venivano conferiti gli incarichi.

La campagna di stampa ebbe dunque contenuto ed intento e forma denigratori con ripercussioni negative non soltanto nell'ambiente di lavoro, notoriamente molto sensibile alle critiche e ai giudizi

rivolti ai magistrati, ma anche nell'ambiente familiare e nel contesto sociale ove i riflessi critici finiscono coll'assumere un carattere di permanenza, difficilmente eliminabile anche dopo la conclamata estraneità dei soggetti dai fatti originariamente addebitati.

Passando ora alla posizione del Dott. Terracciano occorre precisare che nei suoi confronti le critiche e le accuse hanno assunto particolare intensità fino a travalicare ogni limite di pertinenza con la notizia per assumere un intento denigratorio della vita privata e della persona in quanto tale.

« L'idiosincrasia del Dott. Terracciano per l'acqua era nota non solo a me ma anche agli altri avvocati che si sono trovati vicino al Dott. Terracciano durante l'udienza »: questa l'affermazione del Sen. Marchio, riportata dal « Secolo d'Italia » del 18 dicembre 1980, contiene un giudizio negativo sulla pulizia del magistrato, giudizio del tutto estraneo all'intento moralizzatore che il parlamentare assumeva di voler perseguire e che diventa illecito e produttivo di danno ingiusto perché — comunque — eccedente lo scopo informativo e nella sostanza ingiurioso e lesivo della personalità.

Se poi si considera che la dichiarazione del Sen. Marchio è stata diffusa a mezzo di un quotidiano, la lesione diventa di una evidente e chiara ampiezza.

Le dichiarazioni del Sen. Marchio debbono in conclusione considerarsi illecite sia con riferimento agli apprezzamenti concernenti la funzione esercitata dagli attori sia con riguardo ai giudizi espressi sui confronti del Dott. Terracciano.

Non sussiste, peraltro, l'esimente, invocata sia dal Direttore responsabile che dal proprietario del quotidiano, dell'esercizio del diritto di cronaca.

Invero la verità dei fatti esposti rappresenta, per il giornalista, un presupposto insopprimibile del diritto costituzionale della libertà di stampa.

Il recente orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione (sent. 23 ottobre 1984, n. 14) che il Tribunale condivide, ha riconfermato l'esigenza della verità oggettiva delle notizie diffuse, quale condizione del legittimo esercizio del diritto di cronaca. Soltanto entro tali rigo-

rosi limiti sussiste la libertà di diffondere attraverso la stampa notizie e commenti atti ad ingenerare in seno alla società disistima per l'altrui reputazione, libertà che è ulteriormente condizionata dalla sussistenza della utilità sociale dell'informazione e della forma civile (v. Cass., 18 ottobre 1984, n. 5259).

Nel caso di specie la condizione della verità oggettiva risulta esclusa, come si è visto, dalle pronunce rese dal CSM e dall'autorità giudiziaria in sede penale.

Va poi precisato che il quotidiano non si è limitato a riferire i risultati di una inchiesta ispettiva ministeriale (che non contiene giudizi conclusivi di responsabilità) facendo proprie tali risultanze (peraltro solo genericamente enunciate) ma ha accreditato un sotteso giudizio di responsabilità che la relazione non conteneva o che comunque non era competente ad emettere.

Il giornale, insomma, ha diffuso notizie artatamente esposte, facendo intendere attraverso un appropriato commento ed una titolazione a sfondo scandalistico (« I giudici della fallimentare inchiodati di fronte alle loro responsabilità ») che per i magistrati della sezione fallimentare, per i quali il problema di una eventuale responsabilità era ancora tutto da discutere nelle sedi opportune, fossero state acquisite prove incontestabili e non più discutibili di colpa disciplinare o penale. Ha così accreditato una verità distorta che rende illegittimo l'invocato diritto di cronaca.

Giova ancora precisare che l'aver riportato testualmente (tra virgolette) le dichiarazioni ed i commenti resi al riguardo dal Sen. Marchio non elide il carattere illecito della pubblicazione poiché, come s'è già detto, il giornale partecipa alla diffusione della notizia con un proprio commento rappresentato, a tacer d'altro, dai vistosi titoli, dagli « occhielli » contenuti in prima pagina, dai sottotitoli in grossetto, che dimostrano come il giornale condividesse a pieno e facesse proprie le accuse fatte dal Sen. Marchio contro il « mercato degli incarichi alla sezione fallimentare del Tribunale di Roma ».

Ne consegue il difetto di liceità del diritto di cronaca e quindi la responsabilità del Direttore responsabile del quotidiano e del suo proprietario-editore in ordine ai danni lamentati dagli attori.

Circa il *quantum debeatur* va premesso che in questa sede viene formulata una domanda di risarcimento sia per i danni non patrimoniali che per quelli patrimoniali.

In ordine al danno patrimoniale, osserva il collegio come non siano stati dedotti elementi concreti atti ad illustrare l'asserita lesione della sfera patrimoniale degli attori. Non sono comunque da ravvisare riflessi lesivi neppure indiretti sul piano patrimoniale, posto che il comportamento illecito dei convenuti ha colpito esclusivamente i diritti della personalità in relazione all'onore e alla reputazione ed, in un senso più generale, in relazione alla identità personale con i suoi riflessi nell'ambiente di lavoro, nella relazione con i terzi, nell'ambiente familiare e sociale.

In ordine al danno non patrimoniale, va premesso che la sua sussistenza è riconducibile al disposto degli artt. 2059 cod. civ. e 185 cod. pen. e la sua liquidazione può operarsi equitativamente ai sensi dell'art. 1226 cod. civ.

Ciò posto, e allo scopo di procedere alla quantificazione del danno stesso, il collegio ritiene di dover considerare l'entità del danno cagionato tenendo conto:

- dell'offesa arrecata al prestigio professionale degli attori ponendo i presupposti per una ingiustificata disistima e per un discredito degli stessi da parte delle categorie professionali aventi relazione con loro oltre che da parte degli stessi appartenenti all'ordine giudiziario;

- delle ripercussioni negative di ampia portata verificatesi sia nell'ambiente familiare sia nei rapporti con l'ambiente sociale;

- della diffusione della notizia e del giudizio a mezzo della stampa;

- del patema d'animo sofferto per la ingiusta e degradante accusa.

Il collegio ritiene tuttavia di dover commisurare il danno in un importo che sia inferiore a quello richiesto, tenuto conto:

- della modesta diffusione che ha il giornale in questione, secondo quanto risulta notoriamente, in genere, per gli organi di partito;

- del fatto che le notizie erano state già diffuse da altri organi di stampa (anche se furono poi seguite da ritrattazioni e da scuse);

— del danno obiettivamente già cagionato dall'espletamento dell'inchiesta ministeriale che nell'opinione pubblica fa sorgere — fatalmente anche se ingiustamente — la convinzione o solo il sospetto che sussistano irregolarità a carico degli inquisiti.

Considerati dunque gli elementi tutti già sopra enunciati ritiene il collegio che per il solo danno non patrimoniale possa essere liquidato in favore di ciascuno degli attori e dell'intervenuto l'importo di lire 30 milioni a carico dei tre convenuti con vincolo di solidarietà.

Il danno va invece liquidato in lire 35 milioni in favore del Dott. Terracciano per aver egli subito oltre che le medesime offese arrecate agli altri attori un attacco personale che ha intaccato la sua reputazione anche come persona e con elementi di accusa che eccedevano del tutto lo scopo informativo.

Come funzione riparatrice, va accolta anche la domanda volta ad ottenere a spese dei convenuti la pubblicazione del-

la sentenza su taluni quotidiani. La domanda, tuttavia, va accolta nel più limitato senso che su i quotidiani il « Secolo d'Italia », « La Repubblica », « Il Messaggero di Roma » e « il Corriere della Sera » vada pubblicata una notizia su due colonne con la quale si informa che in relazione ai tre articoli pubblicati sul « Secolo d'Italia » n. 279 del 6 dicembre 1980, n. 289 del 18 dicembre 1980 e n. 89 del 16 aprile 1981, individuati attraverso la testuale indicazione dei titoli e, ove esistano, degli occhielli e dei sommari, questo Tribunale ha pronunciato a carico dei convenuti ed a favore degli attori la condanna precisata in dispositivo.

I convenuti vanno condannati in solido al pagamento degli interessi dalla data della presente sentenza al soddisfo, nonché alla rifusione delle spese di lite liquidate come in dispositivo.

Non sussistono le condizioni per la concessione della clausola di provvisoria esecuzione.

LA REPUTAZIONE DEL MAGISTRATO

1. La sentenza che si pubblica è rilevante sotto diversi profili: affronta alcu-

* Sono grato per avermi fornito gran parte delle sentenze (inedite) qui analizzate agli avv. ti M. Bellini, B. Bonanni, F. De Cataldo, C. De Martini, O. Flammini Minuto, G. Giacobbe, G. Le Pera, G. Ramadori; nonché alla dott.ssa L. Nazzicone per una prima organizzazione del materiale.

¹ Su cui v. in generale D. SPIAZZI, *I giudizi civili di rinvio conseguenti a cassazione*, Verona, 1984, p. 425.

² V. i contrastanti precedenti App. Napoli 23 dicembre 1980, in *Foro it.*, 1981, II, 384 e Cass. 14 gennaio 1982, *ivi*, 1982, II, 433 connessi al procedimento deciso da Trib. Napoli 23 giugno 1978, citato e analizzato *infra*, nt. 6.

³ Trib. Roma 27 marzo 1984, pubblicata in *Giur. it.*, 1985, I, 2, 13 (con nota di M. DOGLIOTTI, *Identità personale, liquidazione del danno e libertà di stampa*); in *Giust. civ.*, 1985, I, 534 (con nota di A. FIGONE, *Il risarcimento del danno all'identità personale in una pronuncia non conformista*); in *Riv. dir. comm.*, 1984, 237 (con nota di V. RICCIUTO, *Identità personale, giudizio civile e risarcimento del danno non patrimoniale*); in *Resp. civ.*, 1984, 567 (con nota di P. ZAGNONI BONILINI, *Il diritto all'identità personale nell'assenza di una norma penale*); in *Foro it.*, 1984, I, 1687 (con oss. di R. PARDOLESI).

⁴ A tale decisione (70 milioni da rivalutare) sono seguite altre pronunce dello stesso Tribunale: 6 luglio 1985, Aglietta c. Gilmoz-

ne complesse questioni di rapporto fra giudizio civile e azione penale¹, esamina l'efficacia in sede civile della mancata concessione dell'autorizzazione a procedere contro un parlamentare², conferma e consolida l'orientamento del Tribunale di Roma, iniziato con la risanante sentenza Pannella c. Scalfari³, a favore di una valutazione non simbolica e collegata a parametri oggettivi del danno alla reputazione⁴. Aspetti tutti che meriterebbero da soli una trattazione separata.

Il tema che si affronterà in questa nota ha invece per oggetto i fatti (o meglio, il « tipo » di fatti) che hanno dato origine alla vertenza giudiziaria conclusasi con la suesposta decisione: la critica nei confronti dei magistrati nell'esercizio delle loro funzioni e quindi la nozione di « reputazione del magistrato ». Un tale esame appare importante per due ragioni: da un lato sono state pronunciate in questi ultimi anni un gran numero di sentenze in materia di lesione della reputazione che vedono parte lesa (attore o parte civile, a seconda della sede, civile o penale) uno o più magistrati; al di là del rilievo sociologico e statistico la circostanza è utile per tentare di costruire un corpo giurisprudenziale accomunato

dalla identità di soggetti attivi (giornalisti e/o impresa di comunicazione) e di soggetti passivi (magistrati).

Dall'altro l'azione giudiziaria dei magistrati tende ad assumere una rilevanza istituzionale che trascende di gran lunga l'oggetto del contendere e si inserisce in un conflitto fra poteri dello stato o poteri di fatto: è sufficiente richiamare la sentenza del Tribunale di Roma⁵ che ha condannato esponenti del « quarto potere » (giornalisti e direttore dell'Avanti!) per diffamazione nei confronti di un membro del « terzo potere » (il P.M. Spataro), suscitando le reazioni del massimo esponente del « secondo potere » (il Presidente del Consiglio, on. Craxi), inducendo l'organo di autogoverno della Magistratura a (tentare di) prendere posizione, in ciò impedita dal Presidente della Repubblica, nella sua qualità di Presidente del CSM, con l'approvazione del « primo potere » (in un successivo dibattito parlamentare).

Ancorché tale secondo aspetto possa sembrare estraneo ad una ricerca strettamente giuridica, tuttavia di esso il commentatore non può non tener conto non foss'altro per cercare di ricondurre in un contesto razionale temi che paiono sfuggirvi, inseguendo dinamiche meramente conflittuali.

La decisione annotata presenta, almeno sotto il profilo formale, una maggiore chiarezza sui punti che qui interessano, cioè la natura e la consistenza del bene leso e la quantificazione del danno. È tuttavia opportuno, preliminarmente, compiere una rassegna della giurisprudenza in materia, con l'avvertenza che gran parte delle sentenze citate sono inedite e quindi se ne rende opportuna una illustrazione particolareggiata⁶.

A tal proposito pare necessario precisare che la provenienza casuale delle decisioni esclude una qualche pretesa di rappresentare esattamente una realtà: per fare ciò sarebbe indispensabile una ricerca statistica per lo meno nelle principali sedi giudiziarie. Quel che sembra potersi affermare con un sufficiente grado di certezza è che negli ultimi anni il ricorso alla giustizia di magistrati per tutelare la propria reputazione è notevolmente aumentato: ciò si deve — verosimilmente — ad una com-

plesso fenomeno che portando la magistratura ad assumere funzioni sociali

zi (10 milioni); 3 ottobre 1985, Manca. c. Galli della Loggia (50 milioni); nonché 19 aprile 1985, Infelisi c. Scottoni, cit., *infra*, nt. 6 (80 milioni). L'indirizzo è seguito anche da altre corti: v. Trib. Milano 6 maggio 1985 e Trib. Milano 27 maggio 1985, in questa Rivista, 1985, 670 (rispettivamente, 80 milioni per ciascuno dei due attori e 50 milioni).

⁵ Trib. Roma 22 novembre 1985, cit., *infra*, nt. 6.

⁶ Le decisioni di cui si è tenuto conto in questa rassegna sono, in ordine cronologico:

Trib. Firenze 14 maggio 1973, Pres. Est. Gambino; p.o. sost. proc. F. Fratta; imp. L. Luttazzi nonché F. Leoni e M. Guerra (Momento Sera), F. Menghini (Messaggero); pubblicata in *Arch. pen.*, 1974, II, 160 (caso Luttazzi).

Trib. Roma 29 settembre 1975, Pres. Iezzi, Est. Paolini; p.o. sost. proc. M. Sossi; imp. F. Grimaldi (Lotta Continua); pubblicata in *Arch. pen.*, 1976, II, 71 (campagna contro Sossi).

Trib. Napoli 17 ottobre 1977, Pres. De Martino, Est. De Maio; p.o. sost. proc. C. Vitalone; imp. F. Menghini, L. Fossati (Messaggero); pubblicata in *Giur. merito*, 1979, 999 (scandalo della « compravendita delle assoluzioni »).

Trib. Napoli 23 giugno 1978, Pres. De Martino, Est. De Maio; p.o. proc. gen. D. Bartolomei, avv. gen. B. Sgroio, proc. A. Sposato, pres. Trib. A. Messina, eredi avv. gen. F. Ferlano; imp. S. Fata, G. Gambardella (Rotosette); pubblicata in *Giur. it.*, 1979, II, 241 (caso Frasca contro magistrati calabresi).

Trib. Orvieto 17 luglio 1980, o.p. giud. G. Malerba; imp. V. Vecellio, V. Sparagna (Il Male) (vignetta satirica e pesanti apprezzamenti) (risulta inedita).

Cass. 3 marzo-1° aprile 1982, Pres. Moscarini, Est. Marletta; p.o. sost. proc. C. Vitalone; imp. cons. C. D'Anna; pubblicata in *Riv. pen.*, 1982, 798 (caso Vitalone-Golpe Borghese).

Trib. Firenze 29 ottobre 1982; Pres. Berni, Est. Carvisiglia; p.o. magistrati F. Marrone + 8; imp. A. Sensini, G. Paglia (La Nazione), F. Simeoni (Vita Sera), E. Mattei, A. Badano, G. Letta (Il Tempo), P. Gambescia, M. Costanzo (L'occhio), M. Gilmozzi (Il Popolo), F.A. D'Asaro (Secolo d'Italia), F. Scottoni, E. Scalfari (Repubblica), P. Nonno, A. Barbato (Studio aperto TG2) (caso Magistratura Democratica-Radio Onda Rossa) (risulta inedita).

Trib. Terni 10 ottobre 1983, Pres. Est. De Pascalis; p.o. cons. istr. A. Gallucci, sost. proc. R. Vessicelli, imp. G. Catalano, C. Gregoretto, R. Jannuzzi (Tempo Illustrato), L. Zanetti (Espresso sui rapporti magistrati - SID) (risulta inedita).

App. Firenze 15 novembre 1983, Pres. Scaduto, Est. Ferri; appello su Trib. Firenze 29 ottobre 1982, cit. (risulta inedita).

Cass. 16 novembre 1984, Pres. Modigliani, Est. Ventrella; ricorso su caso precedente (risulta inedita).

Cass. 23 gennaio-16 aprile 1984, Pres. Est. Scorzelli p.o. pret. C. Pascucci; imp. F. Franchini (L'Adige); pubblicata in *Cass. pen.*, 1985, 1539 (con oss. F. CIAMPI).

Trib. Milano 17 settembre 1984, Pres. Pescarzoli; p.o. magistrati F. Marrone + 8, imp. G. Guidi, I. Montanelli (Il Giornale), A. Buono (magistrato) (caso Magistratura Democratica-Radio Onda Rossa) (risulta inedita).

Trib. Perugia 22 ottobre 1984, Pres. Tentori Montalto, Est. Goretto; p.o. pret. G.V. Placco; imp. P. Gambescia, V. Emiliani (Messaggero) (Liste P2) (risulta inedita).

Trib. Perugia 29 ottobre 1984, Pres. Est. Tentori Montalto; p.o. proc. A. Gallucci; imp. V. Parlato (Il Manifesto) (insabbiamento dei processi) (risulta inedita).

Trib. Roma 27 novembre 1984, Pres. Malerba; p.o. proc. A. Di Crecchio e altri; imp. F. Recanatesi, E. Scalfari (Repubblica) (scandali a Rimini) (risulta inedita).

e politiche, ad essa istituzionalmente estranee, ne ha fatto un « oggetto notiziale » di rilievo per i mezzi di comunicazione di massa, con ciò aumentando la possibilità di lesioni della reputazione.

Un'altra avvertenza riguarda il genere di decisioni: si tratta in gran parte di pronunce penali; ciò è dovuto alla persistente preferenza per lo strumento della querela, rispetto alla azione civile, tendenza che solo ora, anche a seguito della già citata pronuncia nel caso Pannella c. Scalfari, sembra invertirsi evidenziandosi la maggiore efficacia e rapidità della sanzione del risarcimento del danno.

Infine, prima di iniziare l'esame dettagliato va osservato che il più delle volte le decisioni trattano vicende ricollegabili ad eventi politici di una certa notorietà, a conferma di quanto si è prospettato sulle ragioni dell'aumento del contenzioso; prendendo spunto da ciò, anche al fine di semplificare l'esposizione, si farà riferimento alle sentenze sintetizzando il caso da cui traggono origine.

Trib. L'Aquila 17 gennaio 1985, Pres. Est. Villani; p.o. sost. proc. C. Vitalone; imp. magistrati G. Viglietta + 22 (caso Vitalone-Golpe Borghese) (risultato inedita).

Cass. 29 gennaio 1985, Pres. Gallo, Est. Catalano; p.o. sost. proc. F. Marrone; imp. G. Paglia (Gazzetta Mezzogiorno) (caso « manuale di autodifesa del militante ») (risultato inedita).

Trib. Perugia 20 marzo 1985, Pres. Est. Tentori Montalto; p.o. sost. proc. F. Marrone; imp. F. Salomone, G. Letta (Il Tempo) (caso « manuale di autodifesa del militante ») (risultato inedita).

Trib. Roma 21 marzo 1985, Pres. Est. Millo; p.o. proc. Di Chiara; imp. S. Mazzocchi, E. Scalfari (La Repubblica) (risultato inedita).

Trib. Roma 19 aprile 1985, Pres. Est. F. Verde; att. sost. proc. L. Infelisi; conv. F. Scottoni (inchiesta SIR) (risultato inedita).

Trib. Perugia 19 giugno 1985, Pres. Est. Tentori Montalto; p.o. proc. A. Gallucci; imp. E. Macaluso, G. Dell'Aquila (L'Unità) (insabbiamento caso P2) in questa Rivista, 1986, 117 (con nota di P. Pisa e postilla di L. BONESCHI).

App. Perugia 2 luglio 1985, Pres. Battistacci, Est. Panebianco; p.o. giud. G. Malerba; imp. V. Vecellio, V. Sparagna (Il Male) (risultato inedita).

Trib. Roma 22 novembre 1985, Pres. Est. Millo; p.o. sost. proc. A. Spataro; imp. P.V. Scotti, R. Guiducci, A. Fiorani, F. Gozzano, U. Intini, S. Andò, G. Pillitteri (Avanti) (processo Tobagi) (risultato inedita).

⁷ Per una analisi statistica dei procedimenti definiti dal Tribunale di Roma tra il 1978 e il 1983 si v. la ricerca curata dal CENTRO CALAMANDREI, *L'orientamento del Tribunale di Roma in tema di diffamazione a mezzo stampa: un'indagine statistica*, in questa Rivista, 1986, 207.

⁸ Cit., retro, nt. 7.

2. Vanno ricordati innanzitutto gli elementi ricorrenti in tutte le decisioni: la durata dei procedimenti ed il loro esito.

Il primo ben al di là di una mera variabile temporale costituisce una qualità essenziale della decisione, oltretutto se si tiene conto che per la tutela penale della reputazione sono previsti dalla legge tempi estremamente rapidi (ex art. 21 legge stampa è previsto il termine di un mese dalla presentazione della querela), che in verità non vengono mai rispettati⁷. Nel complesso non sembra che tale disapplicazione venga meno nei casi esaminati; si segnalano alcune eccezioni come i casi del procuratore di Rimini e del sost. proc. Vitalone per la « compravendita delle assoluzioni » conclusi in primo grado dopo un anno e mezzo; quello dei giudici di Magistratura Democratica contro numerosi giornali per la vicenda di « Radio Onda Rossa » e quello del Pretore di Trento definiti in Cassazione dopo, rispettivamente meno di cinque e meno di quattro anni. In sede civile un anno dalla notifica dell'atto di citazione nel caso del sost. proc. Infelisi per i « fondi neri » S.I.R.; un anno e mezzo per il caso dei giudici della sezione fallimentare sopra riportato.

Per il resto tempi lenti, che in taluni casi possono forse ricollegarsi all'imbarazzo per la contesa, quando questa è fra magistrati (come nei casi Vitalone/Magistratura Democratica, 6 anni per il primo grado, e Vitalone/D'Anna, 6 anni per il giudizio di Cassazione il quale a ogni buon conto, prosegue per il rinvio); altre volte può essere dipeso da una ormai inveterata prassi immobilistica che coinvolge tutti i protagonisti del processo, non esclusi i patroni della parte civile.

Meno « regolare » l'esito dei procedimenti. Un recente studio statistico su sei anni di giurisprudenza del Tribunale di Roma (pubblicato contemporaneamente alla presente nota)⁸ ha messo in evidenza come non più del 10-20% delle cause per diffamazione si concludono con la condanna dell'imputato; nelle decisioni che si sono potute reperire il rapporto è praticamente invertito; assolti i querelati nel caso del magistrato aspirante piduista (Placco); in quello Vitalone/Il Messaggero per la « Compravendita delle

assoluzioni »; in quello del procuratore di Grosseto (Di Chiara) « censore tipo »; in una delle azioni promosse dal sost. proc. Marrone per gli articoli su « Manuale di autodifesa del militante »; nonché in quello Vitalone/Magistratura Democratica.

3. Negli altri casi la condanna colpisce uno o più degli imputati. Interessa quindi valutarne la portata; gli elementi su cui fondare tale analisi — nel caso delle decisioni penali — sono numerosi: a) reclusione; b) multa; c) riparazione pecuniaria; d) risarcimento dei danni; e) provvisoria; f) pubblicazione della sentenza; g) altre pene accessorie.

a) Anche se il massimo editale per la diffamazione a mezzo stampa è di sei anni di reclusione, non constano casi in cui essa sia mai stato irrogato; anzi si è diffusa negli ultimi anni la tendenza ad omettere la condanna alla pena detentiva e a limitarsi ad una tanto simbolica quanto risibile multa. Va dunque rilevata la persistenza di tali pene, spesso superiori nella loro entità alla media riscontrabile nel ventennio 1960/1980⁹ e talvolta tali da escludere la sospensione condizionale della pena: si vedano i casi Magistratura Democratica/numerosi giornali (in I grado da 1 anno e un mese a 1 anno e quattro mesi); Gallucci e Vessicelli/Tempo illustrato (2 anni e 8 mesi); Gallucci/Parlato (6 mesi senza beneficio della sospensione); Infelisi/Scottoni (nel giudizio penale 1 anno e 5 mesi); Di Crecchio/La Repubblica (6 mesi per il giornalista, 4 mesi per il direttore)¹⁰.

b) Si è detto della progressiva accentuazione della multa come unica pena principale irrogata per il reato di diffamazione. Si tratta, a ben vedere, di una « non-pena » giacché non si comprende come la comminatoria di un esborso tanto esiguo (poche centinaia di mila lire), quanto lontano nel tempo possano spiegare alcuna delle funzioni che dovrebbero esserle proprie.

Nel caso Spataro/Avanti si irrogano multe variabili fra l'uno e i quattro milioni; in quello Magistratura Democratica/numerosi giornali, cinque milioni; ma nelle altre decisioni analizzate raramente si arriva al mezzo milione. In realtà non sembra azzardato ipotizzare che il ruolo punitivo che dovrebbe svolgere la multa è trasferito al risarcimento dei danni o alla provvisoria; con la diffe-

renza che mentre la prima è devoluta ad uno Stato impersonale e poco sollecito nell'esigere il dovuto, le seconde sono a favore delle parti civili che, a giudicare dai timbri dell'Ufficio del Registro, apposti su molte delle copie delle sentenze, appaiono assai diligenti.

c) La riparazione pecuniaria prevista dall'art. 12 della legge sulla stampa, vera e propria pena privata, ha la caratteristica di poter essere concessa solo su istanza di parte¹¹. Fino a pochi anni fa la pratica forense aveva praticamente fatto cadere l'istituto nella desuetudine; solo di recente si registra una ripresa della concessione di riparazioni pecuniarie e le sentenze in esame, nella cui quasi totalità è stata concessa, ne sono una riprova. Le somme accordate appaiono superiori alla media. Circa 8 milioni per ciascuna parte civile nel procedimento Magistratura Democratica/Il Giornale; diciassette milioni per sei parti civili nella causa Magistratura Democratica/diversi giornali; 25 milioni nel caso Spataro/Avanti; 100 milioni per ciascuna delle due parti civili nel caso Gallucci/Tempo illustrato). Si osservi che mentre l'art. 12 legge stampa collega l'entità della riparazione alla « gravità della lesione » e alla « diffusione dello stampato », le sentenze prese in esame omettono ogni richiamo a tali parametri, non consentendo la individuazione dei parametri seguiti per assegnare una somma maggiore o minore¹².

⁹ Da una ricerca empirica condotta sulle sentenze edite del ventennio 1960-1980 ho potuto constatare che, là dove la pena inflitta è indicata, essa si aggira mediamente sugli 8 mesi di reclusione e le 140.000 di multa.

¹⁰ Non mi risulta che siano mai state irrogate per diffamazione, in questo dopoguerra, pene più severe di quelle inflitte dal Tribunale di Terni nel caso Gallucci/Tempo illustrato (2 anni e 8 mesi) e da quello di Orvieto (e confermate da App. Perugia) nel caso di Malerba/Il Male (due anni e sei mesi, ma anche per minaccia a Corpo giudiziario e apologia di reato; si noti che il querelante è presidente della VII sez. del Tribunale di Roma, specializzata in reati a mezzo stampa). Si registra la decisione Ass. Roma 11 maggio 1975 (in *Dir. autore*, 1976, 185) nel caso Messeri/Ghiotto nel quale il direttore de Il Mondo fu condannato a oltre due anni ma anche per l'imputazione di rivelazione di segreti di stato. Peraltro la sentenza fu annullata da Ass. App. Roma 20 dicembre 1978 (in *Foro it.*, 1979, II, 312).

¹¹ Sulla genesi e funzione dell'art. 12 legge 8 febbraio 1948, n. 47 sia consentito il rinvio al mio *Il risarcimento esemplare per diffamazione nel diritto americano e la riparazione pecuniaria ex art. 12 della legge sulla stampa*, in *Resp. civ.*, 1983, 40.

¹² Si noti che nella sentenza Magistratura Democratica/Il Giornale pare riscontrabile una non esatta percezione della natura

d) L'art. 489 cod. proc. pen. consente al giudice penale di disporre immediatamente in ordine alla richiesta di risarcimento del danno; si deve però osservare che è invalsa l'abitudine di rinviare alla sede civile tale determinazione. La prassi non appare giustificata in relazione ai reati commessi a mezzo stampa; infatti, mentre nel caso di lesioni alla persona possono rendersi necessari complessi accertamenti medico-legali, nel caso in esame la prova del danno è essenzialmente documentale e quindi di semplice espletamento. Tale orientamento finisce per ritardare notevolmente l'iter complessivo del procedimento in quanto la parte lesa è di fatto costretta a percorrere tutti e tre i gradi del processo penale per poi ripercorrere la stessa strada in sede civile: nella migliore delle ipotesi una decina di anni. Fra i non molti casi in cui è stato liquidato il danno ex art. 489 cod. proc. pen. si segnalano *Frat-ta/Luttazzi* (2 milioni). Esemplare per la sua rarità la richiesta di risarcimento simbolico di L. 10.000 avanzata ed accolta nei casi *Gallucci/Il Manifesto*, e *Gallucci/L'Unità*. Altrettanto raro il caso *Placco/Il Messaggero* in cui non solo il magistrato accusato di aver fatto domanda di adesione alla P2 ha perso la causa ma in più è stato costretto a risarcire tre milioni ai querelati.

e) L'art. 489-bis cod. proc. pen. consente al giudice di dichiarare provvisoriamente esecutivo il capo della sentenza con cui, ex art. 489 cod. proc. pen., viene concessa una provvisoria.

La genericità della formulazione (« su istanza della parte civile il capo della sentenza... può essere dichiarato provvisoriamente esecutivo ») ha determinato un consolidato indirizzo giurisprudenziale, sostenuto dalla Suprema Corte, secondo cui non sarebbe necessario mo-

tivare (e quindi non costituisce vizio della sentenza) la provvisoria esecuzione, confortato in ciò, a contrario, dal disposto dell'art. 282 cod. proc. civ. in base al quale sembrerebbe previsto l'obbligo di indicare i « particolari motivi » che hanno determinato il diniego di esecutività¹³.

Assolutamente minoritario, peraltro, resta l'indirizzo volto a negare la concedibilità di provvisoria sul danno extra-patrimoniale, sulla assai discutibile tesi che tale voce di danno possa liquidarsi solo dopo l'accertamento del danno patrimoniale¹⁴.

Ciò non toglie che la quantificazione della provvisoria non è soggetta al mero arbitrio del giudice giacché essa deve, per sua natura, rapportarsi al danno effettivamente subito e sommariamente dimostrato. È su questo punto che molte delle sentenze esaminate paiono francamente carenti nella loro motivazione. « Adeguata alla gravità e alla reiterazione dei fatti illeciti » è la provvisoria di 50 milioni nella sentenza *Spataro/Avanti*; viene solo definita « opportuna » la concessione di una provvisoria di complessivi 114 milioni per le 9 parti civili nella causa *Magistratura Democratica/Il Giornale*; nulla si dice per i sette milioni della causa *Di Crecchio/Repubblica*; nella causa *Magistratura Democratica/diversi giornali* per i 117 milioni suddivisi fra nove parti civili, si fa richiamo alla gravità degli addebiti, al danno morale e patrimoniale « subito per seguire il processo », al tempo trascorso; richiama le « accuse particolarmente infamanti reiterate nel tempo e pubblicizzate al massimo », « l'ingente danno morale », « il tempo trascorso dal momento del patito danno », il « pericolo che, nelle more dell'eventuale giudizio di appello gli imputati si spoglino dei beni » la sentenza *Gallucci/Tempo Illustrato* che concede 100 milioni di provvisoria esecutiva a favore di ciascuna delle due parti civili).

Tali risultanze inducono ad alcune considerazioni d'ordine generale: la concessione di provvisoria provvisoriamente esecutive per lesione dell'onore e della reputazione evidenzia chiaramente la natura (anche) afflittiva del risarcimento del danno.

Infatti, incidendo immediatamente sul responsabile, senza che nell'offeso vi

della riparazione pecuniaria laddove si afferma che « appare nondimeno opportuno assegnare una doppia provvisoria, ex art. 489-bis cod. proc. pen. ed ex art. 12 legge n. 47/48 » (corsivo aggiunto) giacché la riparazione non è a discrezione del tribunale ma a istanza di parte e comunque non è una anticipazione sul risarcimento del danno (il che è chiarito anche dalla sentenza di appello nel caso *Magistratura Democratica/numerosi giornali*).

¹³ Siv. in proposito la cit. Cass. 16 novembre 1984, Sensini.

¹⁴ V. Cass. 7 giugno 1979-17 gennaio 1980, Leodari, in *Riv. pen.*, 1980, 327. Nega la correlazione univoca e costante fra danno patrimoniale e danno non patrimoniale G. BONILINI, *Il danno non patrimoniale*, Milano, 1983, n. 419 ove, in nota, è richiamata diversa giurisprudenza.

sia, il più delle volte, una immediata necessità di disponibilità finanziaria si mette l'accento sulla funzione satisfattiva/punitiva della provvisoria, piuttosto che su quella riequilibratrice¹⁵. Si colleghi tale constatazione alla circostanza del graduale « abbattimento » delle pene principali e si coglierà il progressivo spostamento del baricentro della repressione degli illeciti contro l'onore e la reputazione dalle pene pubbliche a quelle private¹⁶.

f) La pubblicazione della sentenza di condanna per il reato di diffamazione a mezzo stampa è prevista sia dal combinato disposto degli artt. 36 e 186 cod. pen., sia dall'art. 9 legge stampa¹⁷. Non sembra che a tale pena accessoria (alla quale si possono connettere anche finalità di risarcimento in forma specifica) sia prestata particolare attenzione; la pubblicazione per estratto consegue di diritto alla condanna ma di tale forma è nota la anodinità e la « invisibilità » nelle colonne dei giornali. Certamente più efficace risulta la pubblicazione per esteso in quanto, con notevole rilievo, viene data conoscenza sia dei fatti che delle ragioni che hanno portato alla condanna. Fra le decisioni analizzate solo quella Spataro/Avanti dispone la pubblicazione integrale « allo scopo di rendere nota la illiceità delle denigrazioni ».

g) Non mancano altre pene accessorie, prima fra tutte la sospensione dall'albo del giornalista; tale misura è stata irrogata solo, fra le decisioni che si pubblicano, nel caso Gallucci/l'Unità ed ha sollevato diverse obiezioni di cui questa Rivista ha già dato conto¹⁸; va solo evidenziato che la sospensione ha come presupposto indispensabile e vincolante la richiesta da parte della pubblica accusa; la discrezionalità di quest'ultima non può disgiungersi dalla considerazione che il caso in questione è uno dei pochissimi in cui sia stata chiesta tale pena accessoria.

4. In gran parte dei casi esaminati le accuse rivolte ai magistrati riguardano, o prendono lo spunto dall'esercizio delle loro funzioni; in altri termini l'addebito concerne una presunta violazione di obblighi o di doveri. Tale circostanza pone alcune questioni, relativamente all'ambito di operatività dell'*exceptio veritatis*; infatti se non è dubbio che, essendo il

magistrato un pubblico ufficiale, anche a voler accogliere la tesi più restrittiva sull'*exceptio*¹⁹, debba essere concessa al querelato la prova della verità ci si domanda *che cosa* si può e si deve dimostrare perché espliciti la sua efficacia la causa di giustificazione. In altri termini, una volta ammesso il sindacato sull'operato del magistrato, è possibile liberarsi dall'accusa provando che esso è stato errato? Ed in base a quali criteri è possibile affermare la erroneità del comportamento del magistrato?

Solo alcune delle decisioni esaminate trattano il problema, ispirandosi a criteri non sempre univoci. Così la sentenza Giudici della sez. fallimentare/Secolo d'Italia, su istanza, fonda l'accertamento dell'illiceità delle accuse rivolte in parte sulla dolosa manipolazione di fatti veri, in parte sulle risultanze *ex post* di indagini amministrative e giudiziarie, rigettando le istanze istruttorie volte a provare la fondatezza delle accuse nel momento in cui vennero fatte.

Ancora più esplicita la sentenza Spataro/Avanti ove, nel richiamare un'ordinanza di rigetto delle istanze istruttorie, si sostiene la sostanziale insindacabilità da parte del giudice investito della causa per diffamazione, degli atti compiuti dal P.M. In altre parole si afferma che solo i giudici del procedimento in cui agisce il P.M., i suoi superiori e i titolari dell'azione disciplinare possono pronun-

¹⁵ Sulle diverse tesi circa la natura del risarcimento del danno non patrimoniale si v. a favore della funzione afflittiva G. BONILINI, *Il danno non patrimoniale*, cit., pp. 272 ss.; Id., *Pena privata e danno non patrimoniale*, in *Resp. civ.*, 1984, 159; contra, R. SCOGNAMILGIO, *Il danno morale*, in *Riv. dir. civ.*, 1957, I, 277 (p. 300 ss.).

¹⁶ Sulle pene private si v. il volume curato da F.D. BUSNELLI, G. SCALFI, *Le pene private*, Milano, 1985 in cui sono raccolti i numerosi interventi al convegno di studi sul tema svoltosi a Pisa nell'aprile del 1984.

¹⁷ V. A. GIARDA, *La pubblicazione della sentenza penale di condanna come mezzo di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da reato*, in AA.VV., *Tutela dell'onore e mezzi di comunicazione di massa*, Milano, 1979, p. 133.

¹⁸ V. P. PISA, *Diffamazione a mezzo stampa e interdizione dalla professione*, con postilla di L. BONESCHI, in questa Rivista, 1986, 122 e 125.

¹⁹ Gli orientamenti dottrinali sulla natura dell'*exceptio veritatis* sono assai diffusi e variano anche a seconda dei tre casi previsti dall'art. 596 cod. pen.; v. F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale - Parte speciale*³, Milano, 1981, p. 171 ss.; G. GREGORI, *Exceptio veritatis*, Padova, 1974, p. 141; M. SPASARI, *Sintesi di uno studio sui delitti contro l'onore*, Milano, 1961, p. 37; A. MORO, *Osservazioni sulla natura giuridica dell'exceptio veritatis*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1954, 3 (p. 25); F. CORDERO, *Il giudizio d'onore*, Milano, 1959, pp. 2, 34 e 254.

ciarsi su « eventuali negligenze o manchevolezze ».

Si comprende che in tal modo la prova della verità è praticamente impossibile in difetto di un giudizio negativo degli organi prima citati, giacché è sufficiente un « non-evento » ovverosia il discrezionale non esercizio dei poteri di controllo sulla discrezionale attività del P.M. a rendere quest'ultima difficilmente contestabile.

I criteri sopra elencati non hanno trovato conferma nel caso Vitalone/Magistratura Democratica ove le dure contestazioni dei giudici della corrente al sostituto procuratore, ancorché non suffragate da quelle azioni ritenute indispensabili nel caso Spataro/Avanti sono state ritenute « ammissibile critica dell'attività istruttoria ed in particolare, della valutazione probatoria, in senso positivo o negativo, degli elementi disponibili ». E la stessa sentenza cita, approvandolo, il giudizio di rinvio della causa Vitalone/D'Anna nel quale l'attività del sostituto procuratore viene sottoposta ad un vero e proprio giudizio nel merito.

Collegata alla questione della « discrezionalità » è quella del giudizio sull'operato di un magistrato in base a opposte interpretazioni della stessa norma; nel caso Fratta/Luttazzi si è ritenuta illecita la qualifica di « incompetente » al P.M. che aveva applicato in un modo discutibile ma ammesso gli art. 238 e 29 cod. proc. pen. relativi al fermo giudiziario.

5. Dalla rassegna della giurisprudenza che si è compiuta emergono alcuni fatti che è opportuno sottolineare:

a) le azioni penali per diffamazione intentate da magistrati contro organi di stampa si concludono nella quasi totalità con la condanna di questi ultimi, in una proporzione inversa a quella riscontrata nei procedimenti comuni;

b) si riscontra un frequente ricorso alla pena della reclusione, generalmente non irrogata nei casi in cui la parte offesa non è un membro della magistratura;

c) quasi sempre viene concessa una provvisoria provvisoriamente esecutiva nel complesso assai elevata e spesso a ben oltre i cento milioni;

d) anche la riparazione pecuniaria ex art. 12 legge stampa è più elevata che nella normalità degli altri casi;

e) la prova della verità è consentita solo in limiti assai ristretti quando l'addebito riguarda l'esercizio delle funzioni del magistrato;

f) le circostanze da a) a e) non si riscontrano quando entrambe le parti in causa sono membri della magistratura.

Sembra quindi potersi affermare che nei casi in esame vengono adottati parametri di giudizio difforni da quelli ordinari; tuttavia le ragioni di tale diversità non vengono solitamente esplicitate. Ora, vi è certamente un fondamento fattuale singolare a ciascun procedimento che rende difficile trarre una regola uniforme; tuttavia vi sono criteri formali da rispettare in ogni decisione per non dare adito a sospetti di parzialità ma soprattutto per non incorrere in vizi processualmente rilevanti.

Si consideri che la maggior parte dei collegi giudicanti nelle decisioni esaminate sono « specializzati », in base ad una ripartizione del carico di lavoro dell'autorità giudiziaria investita, nell'esame di tali reati e quindi hanno ben presente, ad esempio, la diversità di pene irrogate, provvisionali e riparazioni pecuniarie concesse. Ora, non sembra, da un'analisi approfondita, che le sentenze citate siano sufficientemente motivate, sì da reggere ad un vaglio rigoroso ed imparziale. Ciò vale soprattutto per le statuizioni a favore della parte offesa; in altri termini, quel che non convince non è l'entità di provvisionali e riparazioni quanto il loro essere avulsi da punti di riferimento il più possibile oggettivi sì da giustificare le variazioni fra caso e caso.

6. A tal proposito può essere utile trasferire il discorso dal campo penale — dal quale provengono quasi tutte le decisioni esaminate — a quello civile cercando di tracciare uno schema quanto di più lineare di decisione.

Si segua lo schema tradizionale: un soggetto A è titolare di un diritto che viene leso dall'azione di un soggetto B; instaurato il procedimento il giudice dovrà accertare preventivamente la titolarità del diritto, la condotta anti-giuridica, il nesso causale, l'evento dannoso, l'assenza di cause di giustificazione. Definito l'an, il giudice, con riferimento al danno patrimoniale dovrà confrontare lo *status quo ante* con lo *status ex post*, includendo nell'attivo non solo il lucro ces-

sante ma anche (secondo le teorie più aggiornate) le *chances* perdute, e tratta la differenza, se insuscettibile di riduzione in pristino, liquidarla secondo l'equivalente monetario. Per il danno non patrimoniale si terrà conto, invece, essenzialmente della gravità dell'atto lesivo in relazione alle qualità del soggetto leso.

In caso di difficoltà della liquidazione, o per la natura del diritto o per la natura del danno, soccorre la valutazione equitativa del giudice.

Ora, tale *modus procedendi* dovrebbe essere seguito anche nel caso di lesione della reputazione; la valutazione equitativa, comunemente applicata, costituisce una *ultima ratio* cui ricorrere nella misura e per la parte in cui si siano dimostrati inidonei gli altri criteri. Invece essa finisce per costituire la comoda scorciatoia che sembra confermare come attorno al bene della reputazione continuino a circolare equivoci, incertezze, errori dei quali inevitabilmente risente la coerenza della decisione giudiziale.

Pare necessario, dunque, porre alcuni punti fermi che in questa sede, per ragione di brevità, si postulano rinviando ad altre più estese trattazioni esplicative:

a) Tutti gli esseri umani sono titolari di un diritto alla reputazione.

b) Oggetto di tale diritto è il rapporto di conoscenza/giudizio che si instaura fra il titolare ed una cerchia, più o meno ampia di consociati.

c) Tutti hanno un diritto « minimo » alla reputazione, che tutela il soggetto da quelle aggressioni che sviliscono la stessa appartenenza al genere umano (in altri termini, anche alla persona più abietta non possono essere rinfacciate le proprie colpe in un modo che costituisca ingiuria e contumelia).

d) La reputazione, oltre tale soglia minima, varia da soggetto a soggetto, a seconda di elementi soggettivi (le qualità personali, la stima pregressa) e di elementi oggettivi (natura e dimensione della (o delle) cerchia di consociati).

e) Il danno alla reputazione consiste nella interruzione di un rapporto di conoscenza/giudizio positivo o nella creazione di un rapporto di conoscenza/giudizio negativo e la sua entità dipenderà da un lato dalla consistenza della reputazione, dall'altro dalla natura e le mo-

dalità dell'addebito (gravità, credibilità, fonte, diffusione ecc.).

7. Si tratta ora di applicare tali principi al magistrato per indicare i parametri attraverso i quali accertare la consistenza della sua reputazione e l'entità delle lesioni di essa.

Si è detto che la reputazione può estendersi a più cerchie di consociati: il magistrato potrà avere dunque più referenti che schematicamente possono individuarsi nei rapporti con: a) i colleghi e i superiori; b) i soggetti che a lui si rivolgono per le funzioni che svolge; c) i soggetti legati da parentela, amicizia, conoscenza al di fuori delle funzioni svolte²⁰.

Quest'ultimo aspetto non sarà considerato in quanto non peculiare al magistrato bensì comune alle generalità dei cittadini. Varranno dunque i criteri generali. Piuttosto ci si può chiedere se le lesioni della reputazione « privata » del magistrato si riverberino sulle altre sfere²¹: una risposta positiva dovrebbe comunque tener conto che esiste una differenza strutturale fra un addebito che mette in causa una propria specifica funzione, ed uno di carattere generale o esterno. La lesione potrà dunque essere solo di riflesso e dovranno applicarsi criteri analoghi a quelli ora proposti.

Quanto al punto a), se non tutti gli uomini hanno una uguale reputazione, nemmeno tutti i magistrati hanno una uguale reputazione. Esiste pur sempre quel che viene chiamato, con brutta ma significativa espressione, una « carriera » giudiziaria: il pretore di prima nomina non è equiparabile al primo presidente della Corte di Cassazione; volendo evitare esempi estremi, vi sono certamente gradi diversi di responsabilità all'interno del medesimo ufficio giudiziario. Si dovrà dunque considerare se l'addebito mini lo svolgimento delle funzioni

²⁰ Fa riferimento alla diffusione dell'addebito negli uffici giudiziari e nell'« ambiente sociale » la sentenza Spataro/Avanti; alla cerchia dei « superiori » (CSM, Procuratore generale, presidente del Tribunale, procuratore capo, consigliere istruttore) e dei cronisti giudiziari la sentenza Infelisi/Scottoni; alla semplice « cerchia dei conoscenti » la sentenza (assolutoria) Di Chiara/La Repubblica.

²¹ Si v. le considerazioni della sentenza annotata circa l'accusa ad uno dei magistrati della sezione fallimentare di « idiosincrasia per l'acqua » (metafora non di predilezione per altri liquidi, bensì di scarsa pulizia).

direttive oppure pregiudichi l'accesso a funzioni superiori.

Quanto al punto *b*) occorre essere estremamente precisi onde evitare pericolose generalizzazioni: non si può considerare l'esercizio delle funzioni giurisdizionali una sorta di « avviamento » da tutelare contro gli sviaimenti denigratori della « clientela ». Interessa invece quel che comunemente viene definito « rapporto con il foro » ovverossia con i patrocinatori che al giudice si rivolgono. E interessa la dimensione della sede giudiziaria, giacché più essa sarà piccola, maggiore sarà la impersonificazione fra funzione e persona che la esercita; maggiore sarà la possibilità che le parti (anche future) conoscano direttamente la persona a cui « chiedono giustizia ».

Altro elemento rilevante è la funzione svolta: oltre che per precisione istituzionale è opportuno, sul piano pratico, distinguere fra magistrati inquirenti e magistrati giudicanti. Questi ultimi sono posti in una posizione di terzietà e di imparzialità che non spetta ai primi; più delicata la loro funzione, più vulnerabile la loro credibilità.

Si deve peraltro escludere che nella valutazione dell'illecito possa rientrare l'eventuale discredito dell'ordinamento giudiziario dalla (ingiusta) cattiva fama del singolo magistrato. È chiaro che in tali ipotesi non solo il danno si verifica nella sfera di un altro soggetto, ma il bene giuridico protetto è diverso ed è tutelato da norme diverse, come ad es. l'art. 290 cod. pen. (vilipendio dell'ordine giudiziario) oppure l'art. 343 cod. pen. (oltraggio a magistrato in udienza)²².

8. Indicati i criteri di valutazione del bene protetto (e leso), occorre trovarne altri che consentano la definizione del danno prodotto. Ciò è particolarmente

importante nel caso della reputazione in quanto quest'ultimo è, come s'è visto, un rapporto sociale misurabile attraverso indizi e presunzioni, giacché non sono disponibili strumenti e metodi di quantificazione oggettiva. Metaforicamente si dovrà valutare il danno in base alla violenza del colpo, essendo il corpo al quale è stato inferto immateriale.

Ora, mentre vi sono dei criteri generali, comuni a tutte le lesioni della reputazione, come, ad esempio, la diffusione dell'addebito, se ne possono individuare altri che specificamente riguardano il magistrato. Si tratta di aspetti inerenti alla sua funzione e quindi inapplicabili in caso di lesione della reputazione « privata ». La natura del procedimento (civile, penale o amministrativo) in relazione al quale viene contestato il comportamento del magistrato ha certamente la sua rilevanza, in quanto diversa ne è la delicatezza o la gravità; così pure è influente lo stato e il grado del processo; secondo la ricostruzione di un noto processualista, nel giudizio penale il pubblico ministero rileva il possibile, il giudice istruttore il probabile, il tribunale il certo²³. Si comprende quindi come prospettare, ad esempio, uno sviamento del magistrato nel campo del « possibile » sia meno grave dell'accusa di immutazione del « certo ».

Individuata la consistenza del bene, accertata l'entità della lesione, occorre ora quantificare l'equivalente monetario del danno. Per il danno patrimoniale si deve osservare che non è facile configurarlo²⁴: stante la natura — sia pure *sui generis* — di salariato dello Stato il magistrato non vede diminuire lo stipendio dall'affermazione diffamatoria, a meno che questo non sia di naturale tale da bloccargli l'avanzamento, quasi automatico, della carriera e a meno da non voler ricomprendere fra il reddito cessante, gli introiti dai possibili e numerosi incarichi extragiudiziali.

Sussiste invece un danno non patrimoniale — risarcibile in seguito all'accertamento del reato di diffamazione, stante la restrittiva interpretazione dell'art. 2059 cod. civ. — per il quale soccorrono i normali parametri, ampiamente illustrati da dottrina e giurisprudenza²⁵.

10. Resta da trattare, prima di concludere, un argomento metagiuridico ri-

²² Come pure è diversa la lesione della reputazione di « un Corpo politico, amministrativo e giudiziario » o di « una sua rappresentanza » o di « una Autorità costituita in collegio » prevista dal comma 4 dell'art. 593 cod. pen.

²³ F. CORDERO, *Procedura penale*, Milano, 1983.

²⁴ Nella sentenza Infelisi/Scottoni i criteri utilizzati per quantificare la somma di L. 80 milioni sono la gravità dell'addebito, diffusione (qualitativa) dell'addebito, la qualità della persona offesa, la particolare *voluntas diffamandi*, la protrazione nel tempo dell'effetto lesivo.

²⁵ V. ad esempio la sentenza Infelisi/Scottoni che respinge la domanda di danni patrimoniali « perché non provati »; come del resto fa anche la sentenza annotata.

corrente *in subiecta materia*: si potrebbe obiettare che il magistrato leso nella propria reputazione si rivolge ad altri magistrati per chiedere ristoro; il giudizio sarebbe così falsato in quanto ci si troverebbe in una situazione riassumibile nel brocardo *nemo iudex in causa propria*; pertanto il magistrato dovrebbe evitare di dare vita a tali incompatibilità, agendo e reagendo attraverso vie lecite extra-giudiziarie.

È opportuno evitare confusioni fra piani diversi: considerazioni di stile possono suggerire l'opportunità per il magistrato di non adire il giudice per tutelare la propria reputazione, soprattutto se (come può capitare per una azione in sede civile) il giudice investito è « il collega della porta accanto »²⁶. Ma ciascuno ha uno stile proprio, che gli deriva dalla educazione e dalla formazione professionale ricevute, e la mancanza di stile non rientra nel pur vasto campo dell'atipicità dell'illecito o dei vizi della sentenza.

Sul piano del diritto positivo le cose stanno in modo diverso: il magistrato gode del diritto soggettivo alla reputazione come qualsiasi altra persona fisica o giuridica ed il suo *status* non comporta, sotto questo profilo, una *capitis diminutio*.

D'altronde, a voler seguire un tale ragionamento, non si comprende perché lo si dovrebbe limitare al diritto alla reputazione e non estenderlo ad altri diritti, come quello all'integrità fisica, facendo divieto di agire, ad esempio, in casi di responsabilità civile automobilistica.

In una prospettiva *de iure condendo* si potrebbe configurare la necessità di una autorizzazione ministeriale per poter agire, così come è richiesto dall'art. 56 cod. proc. civ. per chi voglia agire contro il giudice. E proprio un tale richiamo è collegabile ad una delle teorie sul fondamento della responsabilità civile e cioè quella c.d. della reciprocità: in base a questa devono valere principi regolatori uguali quando i soggetti implicati si possono trovare, secondo un criterio di causalità statistica, indifferentemente nella posizione di danneggiati o di danneggianti²⁷. Sviluppandola si potrebbero compiere degli interessanti confronti fra le regole di responsabilità del magistrato per danno causati nell'esercizio delle sue funzioni (*ex art. 55 cod. proc. civ.*, solo nei casi di dolo, frode,

concussione e denegata giustizia) e le regole di responsabilità che si applicano a chi esprime giudizi sul modo di esercizio delle funzioni giudiziarie.

Tutto ciò, resta però nel campo delle ipotesi; la realtà normativa è diversa ed il problema sta nel modo in cui essa viene applicata²⁸: il rischio non sta dunque nel fatto che il magistrato ricorra alle vie giudiziarie per tutelare propri diritti bensì nel fatto che per malinteso e fuorviante spirito di colleganza si finiscano per adoperare due pesi e due misure²⁹, quando la parte lesa fa parte — o non fa parte — dell'ordine giudiziario.

Il *modus procedendi* che si è esposto ed i parametri enucleati potrebbero giovare, se applicati in altre decisioni, a fugare ogni dubbio e costituirebbero un utile precedente estendibile progressivamente a tutte le categorie di danneggiati.

VINCENZO ZENO-ZENCOVICH

²⁶ Si v. ad esempio il caso della sentenza annotata in cui la causa era stata assegnata ad una sezione di cui facevano parte, a seguito di trasferimento, alcuni dei giudici attori, determinando la richiesta di astensione del G.I. e l'assegnazione ad altra sezione. Tuttavia non si può ignorare il fatto che la sezione fallimentare non è altro che una sezione specializzata del medesimo Tribunale civile.

²⁷ V. per una ampia esposizione di questa tesi in *common law* v. G.P. FLETCHER, *Fairness and Utility in Tort Theory*, in 85 *Harv. L. Rev.*, 537 (1972); per un richiamo italiano v. P. TRIMARCHI, *Rischio e responsabilità oggettiva*, Milano, 1961, p. 43.

²⁸ Ad. es. nella giurisprudenza americana non solo le azioni per diffamazione promosse da magistrati seguono il generale esito negativo, ma di solito incontrano un giudizio assai severo in motivazione: v. *Simonson v. UPI*, 6 Med. L. Rptr 2313 (E.D. Wis.) (1980); *Braig v. Field Communications*, 9 Med. L. Rptr. 1057 (Pa. Super. Ct.) (1983); *Rinaldi v. Viking Penguin*, 7 Med. L. Rptr. 1202 (N.Y. Ct. App.) (1981); *contra*, *Di Lorenzo v. New York News*, 7 Med. L. Rptr. 1452 (A.D.N.Y.) (1981).

²⁹ Si confronti ad esempio la sentenza Spataro/Avanti (ove abbondano considerazioni personali dell'estensore come ad esempio « si è al limite dell'apologia di reato, il che fa riflettere sui molti cattivi maestri che hanno afflitto le ultime generazioni ») e la decisione 5 febbraio 1983, emessa dallo stesso Tribunale, stesso collegio e stesso estensore criticamente commentata da G. GREGORI, F. MANTOVANI, E. MUSCO, P. NUVOLONE in *CENTRO CALAMANDREI, Esiste ancora il reato di diffamazione?*, Roma, 1983.